



8.3.2021

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

**Oggetto:** Petizione n. 1517/2012, presentata da G.S., cittadino italiano, sull'esclusione delle concessioni marittime dello Stato italiano dalla direttiva 2006/123/CE

e petizioni nn.:

0365/2014; 0044/2015; 0632/2015; 1043/2015; 1077/2015; 1144/2015;  
1150/2015; 1160/2015; 1174/2015; 1175/2015; 1179/2015; 1180/2015;  
1181/2015; 1187/2015; 1188/2015; 1201/2015; 1206/2015; 1210/2015;  
1211/2015; 1229/2015; 1231/2015; 1238/2015; 1239/2015; 1245/2015;  
1246/2015; 1247/2015; 1248/2015; 1249/2015; 1251/2015; 1259/2015;  
1274/2015; 1279/2015; 1355/2015; 1356/2015; 1386/2015; 0007/2016;  
0058/2016; 0084/2016; 0085/2016; 0086/2016; 0087/2016; 0088/2016;  
0089/2016; 0090/2016; 0091/2016; 0099/2016; 0100/2016; 0101/2016;  
0102/2016; 0107/2016; 0108/2016; 0116/2016; 0121/2016; 0147/2016;  
0148/2016; 0149/2016; 0150/2016; 0151/2016; 0152/2016; 0153/2016;  
0154/2016; 0155/2016; 0156/2016; 0157/2016; 0158/2016; 0159/2016;  
0160/2016; 0161/2016; 0162/2016; 0163/2016; 0164/2016; 0175/2016;  
0228/2016; 0229/2016; 0230/2016; 0231/2016; 0234/2016; 0256/2016;  
0264/2016; 0269/2016; 0271/2016; 0272/2016; 0275/2016; 0279/2016;  
0280/2016; 0281/2016; 0282/2016; 0295/2016; 0305/2016; 0306/2016;  
0311/2016; 0312/2016; 0313/2016; 0314/2016; 0315/2016; 0318/2016;  
0334/2016; 0366/2016; 0396/2016; 0428/2016; 0433/2016; 0449/2016;  
0451/2016; 0452/2016; 0456/2016; 0460/2016; 0462/2016; 0463/2016;  
0521/2016; 0568/2016; 0610/2016; 1151/2016; 1197/2016; 1204/2016;  
1205/2016; 1206/2016; 1207/2016; 1208/2016; 1209/2016; 1213/2016;  
1219/2016; 1223/2016; 1224/2016; 1225/2016; 1226/2016; 1227/2016;  
1233/2016; 1234/2016; 1235/2016; 1238/2016; 1239/2016; 1240/2016;  
1241/2016; 1242/2016; 1243/2016; 1245/2016; 1251/2016; 1258/2016;  
1259/2016; 1260/2016; 1261/2016; 1262/2016; 1263/2016; 1264/2016;

1265/2016; 1266/2016; 1267/2016; 1268/2016; 1269/2016; 1270/2016;  
1271/2016; 1272/2016; 1273/2016; 1274/2016; 1275/2016; 1276/2016;  
1277/2016; 1278/2016; 1279/2016; 1280/2016; 1281/2016; 1282/2016;  
1283/2016; 1284/2016; 1285/2016; 1286/2016; 1287/2016; 1288/2016;  
1289/2016; 1290/2016; 1291/2016; 1292/2016; 1293/2016; 1294/2016;  
1295/2016; 1296/2016; 1297/2016; 1298/2016; 1299/2016; 1300/2016;  
1301/2016; 1302/2016; 1303/2016; 1319/2016; 1320/2016; 1321/2016;  
1322/2016; 1325/2016; 1331/2016; 1334/2016; 1335/2016; 1336/2016;  
1343/2016; 1344/2016; 1345/2016; 1346/2016; 1347/2016; 1348/2016;  
1349/2016; 1350/2016; 1351/2016; 1352/2016; 1353/2016; 1354/2016;  
1355/2016; 1357/2016; 1358/2016; 1359/2016; 1365/2016; 1366/2016;  
1367/2016; 1368/2016; 1369/2016; 1370/2016; 1371/2016; 1372/2016;  
1373/2016; 1376/2016; 1377/2016; 1378/2016; 1379/2016; 1380/2016;  
1381/2016; 1382/2016; 1383/2016; 1384/2016; 1385/2016; 1386/2016;  
1387/2016; 1009/2017; 1010/2017; 1028/2017, 0047/2019.

## 1. Sintesi delle petizioni

Nelle petizioni si chiede di non applicare la direttiva 2006/123/CE (direttiva Servizi) alle concessioni marittime statali per gli stabilimenti balneari privati.

Secondo i firmatari tale direttiva riguarda la liberalizzazione dei servizi, mentre le concessioni marittime statali sono concessioni di risorse o proprietà destinate all'uso pubblico, che sono simili alle concessioni pubbliche per lo sfruttamento di sorgenti di acqua minerale.

L'applicazione di questa direttiva agli stabilimenti balneari privati comprometterebbe, stando ai firmatari, l'esistenza di migliaia di piccole e medie imprese distruggendo posti di lavoro.

## 2. Ricevibilità

La petizione n. 1517/2012 è stata dichiarata ricevibile il 6 maggio 2013.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

## 3. Risposta della Commissione relativa alla petizione n. 1517/2012, ricevuta il 28 agosto 2013

La richiesta principale del firmatario riguarda l'esclusione delle "concessioni" balneari dal campo di applicazione della direttiva Servizi<sup>1</sup>. Egli argomenta che le succitate "concessioni" riguardano beni e non servizi, e che i concessionari non perseguono soltanto un interesse economico, ma anche pubblico. Inoltre, il firmatario ricorda la presa di posizione della Commissione, secondo cui lo sfruttamento di sorgenti di acqua minerale sarebbe escluso dal campo di applicazione della direttiva Servizi e, alla luce di tale presa di posizione, afferma

---

• <sup>1</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

che dovrebbero essere escluse anche le "concessioni" balneari. In caso contrario, chiede che la direttiva Servizi sia applicata in modo "corretto" dato che, a suo avviso, le spiagge non costituiscono una risorsa limitata (ai sensi dell'articolo 12 della direttiva Servizi) e in quanto i concessionari partecipano anche al potere pubblico e prestano servizi sanitari.

La Commissione considera le "concessioni" balneari come rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Servizi. In particolare, l'articolo 12, paragrafo 1, stabilisce che: "Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento".

Le "concessioni" balneari rientrano in questo caso di specie, in quanto si tratta di autorizzazioni, rilasciate dall'autorità pubblica, concernenti una risorsa naturale rara e aventi come obiettivo la fornitura di un servizio. Va altresì ricordato che nel 2009 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia concernente le "concessioni" balneari, archiviata nel 2012. Non è mai stata messa in discussione l'applicabilità della direttiva Servizi e, in particolare, del suo articolo 12.

Per quanto concerne la questione secondo cui le summenzionate "concessioni" balneari riguarderebbero un "bene", l'articolo 12 prende in considerazione i "beni" quando fa riferimento alle "risorse naturali". Tuttavia, il "bene" non è il prodotto finale della concessione, ma uno strumento per la fornitura di un servizio e l'oggetto dell'autorizzazione è il servizio.

Analogamente, l'articolo 12 non esclude che lo sfruttamento delle risorse naturali, ai sensi del citato articolo, sia compatibile con un obiettivo di interesse pubblico. Al contrario, l'articolo 12, paragrafo 3, stabilisce che "... gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale ...". L'interesse pubblico può, quindi, essere preso in considerazione nell'attribuzione delle "concessioni", senza però sottrarle dal campo di applicazione della direttiva Servizi.

Per quanto concerne il parallelismo con la concessione delle acque minerali, la Commissione può soltanto ribadire che, a suo avviso, lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale non rientra nel campo di applicazione della direttiva Servizi. Pur essendo vero che sia per le acque minerali che per le spiagge l'elemento alla base della concessione è un bene, ciò nondimeno l'oggetto della "concessione", il prodotto finale dell'attività economica dei due concessionari è diverso. Il prodotto finale del concessionario della sorgente di acqua minerale è un bene, mentre il prodotto finale dell'attività economica del concessionario della spiaggia è un servizio.

La Commissione comprende il problema delle imprese concessionarie delle spiagge, spesso a conduzione familiare, che hanno realizzato investimenti ricorrendo a prestiti bancari sulla base di una concessione che, fino a qualche anno fa, veniva rinnovata automaticamente.

Spetta, tuttavia, allo Stato membro trovare la soluzione che consenta di tenere conto degli interessi in gioco, nel pieno rispetto della direttiva Servizi. La Commissione è disposta ad avviare discussioni con le autorità italiane per trovare una soluzione al problema.

Il firmatario afferma altresì che le spiagge non costituiscono una risorsa limitata visti i chilometri di costa ancora disponibili. Va detto, a tale proposito, che le spiagge sono per natura limitate. Inoltre, il loro valore dipende dalla loro situazione e dal numero di autorizzazioni concesse. La gestione del demanio costiero spetta agli Stati membri.

### Conclusioni

La Commissione ritiene che la direttiva Servizi sia pienamente applicabile alle concessioni balneari. La Commissione comprende la situazione difficile in cui si trovano i concessionari. Essa deve, tuttavia, garantire la corretta applicazione del diritto UE. La Commissione è disposta ad avviare discussioni con lo Stato italiano per trovare una soluzione che consenta di garantire un equilibrio tra le esigenze dei concessionari e la necessità di una corretta applicazione del diritto UE.

#### **4. Risposta della Commissione relativa alla petizione n. 0365/2014, ricevuta il 29 agosto 2014**

Il firmatario chiede che le autorità italiane applichino le disposizioni della legge italiana n. 494/1993 quale modificata dall'articolo 1, paragrafo 253, della legge n. 296/2006, le quali prevedono la possibilità di attribuire concessioni balneari per una durata massima di 20 anni. Secondo il firmatario, l'applicazione corretta di tale articolo incontra degli ostacoli, ragion per cui sarebbe necessario che il governo adottasse disposizioni di attuazione. La durata ordinaria di una concessione balneare per tutte le spiagge in Italia continua quindi a essere, nella realtà pratica, limitata a sei anni.

Come il firmatario rammenta nella sua petizione, fino al 2011 la legge italiana sulle concessioni balneari prevedeva che queste ultime fossero attribuite per sei anni, rinnovate però automaticamente alla scadenza a favore del titolare della concessione.

A seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione nel 2008 (lettera di messa in mora del 7 maggio 2010), le autorità italiane hanno comunicato, nel 2011, la loro intenzione di abrogare quella parte della legge che prevedeva il rinnovo automatico a favore dei titolari delle concessioni. Tale abrogazione ha avuto come conseguenza la scadenza delle concessioni per i titolari esistenti, con il riconoscimento di un periodo transitorio sino al 2015.

Tuttavia, nel 2012 il Parlamento italiano ha prorogato ancora una volta le concessioni balneari esistenti fino al 31 dicembre 2020.

I rinnovi automatici delle concessioni balneari a favore dei rispettivi titolari sono in contrasto con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (la direttiva Servizi). In base a tale disposizione, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata". Il considerando 62 della medesima direttiva prevede che "la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli

investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti".

Quindi, la durata deve essere fissata dallo Stato membro in base ai criteri contenuti nella direttiva Servizi, il che comporta pertanto una fissazione della durata caso per caso, tenendo conto degli investimenti da effettuare da parte di coloro che ottengono una concessione di questo tipo.

Considerato questo potere discrezionale di cui lo Stato membro dispone per fissare la durata della concessione, la Commissione non considera quindi la durata della concessione come un problema in sé. Per contro, non è ammissibile prevedere proroghe delle concessioni a favore dei rispettivi titolari. L'articolo 12 impone agli Stati membri di prevedere il rilascio delle autorizzazioni sulla base di "una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento". In Italia una procedura di selezione di questo tipo non è ancora stata predisposta e i servizi della Commissione intrattengono contatti con le autorità italiane a tale riguardo.

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, vi è, da parte delle autorità italiane, la volontà di risolvere il problema in tempi ragionevoli. Ciò non solo consentirebbe una corretta applicazione del diritto dell'Unione europea, ma sarebbe anche nell'interesse dei titolari delle concessioni che si trovano in una situazione di incertezza, in quanto una situazione di questo tipo rende difficile qualsiasi investimento.

### Conclusioni

Le autorità italiane dovrebbero predisporre, relativamente alle concessioni balneari in Italia, una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e che preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. La durata di ogni nuova concessione deve essere stabilita, caso per caso, dalle autorità italiane competenti, tenendo conto della necessità di garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione dei capitali investiti da parte della persona che la ottiene.

### **5. Risposta della Commissione relativa alla petizione n. 0044/2015, ricevuta il 27 gennaio 2016**

La Commissione desidera anzitutto far riferimento a due precedenti petizioni (nn. 1517/2012 e 0365/2014) che si occupano anch'esse delle "concessioni" balneari in Italia e che si iscrivono nello stesso contesto del rinnovo delle concessioni.

La Commissione ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, "*qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso delle concessioni balneari] (...), gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza*". Inoltre, sempre secondo l'articolo 12, "*l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente*". Per quanto riguarda la durata, il considerando 62 afferma che "*l'autorizzazione non dovrebbe avere una durata eccessiva [e] l'autorizzazione concessa*

*dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti".*

Un elemento importante da prendere in considerazione è che la questione della proroga delle concessioni balneari in Italia è attualmente oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che è stata investita di una questione pregiudiziale da due giudici italiani (cause riunite C-458/14 e C-67/15). Un'udienza ha avuto luogo il 3 dicembre 2015 e le conclusioni dell'avvocato generale sono attese per il 25 febbraio 2016.

### Conclusioni

La Commissione ritiene dunque opportuno attendere la pubblicazione della sentenza nella causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea prima di adottare una posizione definitiva sulla questione.

## **6. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 aprile 2016**

### Petizioni nn. 1517/2012, 0365/2014 e 0044/2015

Le tre petizioni riguardano il medesimo contesto del rinnovo delle "concessioni" balneari in Italia.

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, *"qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali [come nel caso delle concessioni balneari] (...), gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza".* Inoltre, sempre secondo l'articolo 12, *"l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente".* Per quanto riguarda la durata, il considerando 62 afferma che *"l'autorizzazione non dovrebbe avere una durata eccessiva [e] l'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti".*

Un elemento importante da prendere in considerazione è che la questione della proroga delle concessioni balneari in Italia è attualmente oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che è stata investita di una questione pregiudiziale da due giudici italiani (cause riunite C-458/14 e C-67/15). Un'udienza ha avuto luogo il 3 dicembre 2015. L'avvocato generale, nelle sue conclusioni del 25 febbraio 2016, ritiene che il regime di proroga in Italia sia in contrasto con l'articolo 12 della direttiva Servizi.

### Conclusioni

La Commissione ritiene dunque opportuno attendere la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia nella causa di cui sopra prima di adottare una posizione definitiva sulla questione.

## **7. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2017**

**Petizione n. 1517/2012 e petizioni nn.**

0365/2014; 0044/2015; 0632/2015; 1043/2015; 1077/2015; 1144/2015; 1150/2015; 1160/2015; 1174/2015; 1175/2015; 1179/2015; 1180/2015; 1181/2015; 1187/2015; 1188/2015; 1201/2015; 1206/2015; 1210/2015; 1211/2015; 1229/2015; 1231/2015; 1238/2015; 1239/2015; 1245/2015; 1246/2015; 1247/2015; 1248/2015; 1249/2015; 1251/2015; 1259/2015; 1274/2015; 1279/2015; 1355/2015; 1356/2015; 1386/2015; 0007/2016; 0058/2016; 0084/2016; 0085/2016; 0086/2016; 0087/2016; 0088/2016; 0089/2016; 0090/2016; 0091/2016; 0099/2016; 0100/2016; 0101/2016; 0102/2016; 0107/2016; 0108/2016; 0116/2016; 0121/2016; 0147/2016; 0148/2016; 0149/2016; 0150/2016; 0151/2016; 0152/2016; 0153/2016; 0154/2016; 0155/2016; 0156/2016; 0157/2016; 0158/2016; 0159/2016; 0160/2016; 0161/2016; 0162/2016; 0163/2016; 0164/2016; 0175/2016; 0228/2016; 0229/2016; 0230/2016; 0231/2016; 0234/2016; 0256/2016; 0264/2016; 0269/2016; 0271/2016; 0272/2016; 0275/2016; 0279/2016; 0280/2016; 0281/2016; 0282/2016; 0295/2016; 0305/2016; 0306/2016; 0311/2016; 0312/2016; 0313/2016; 0314/2016; 0315/2016; 0318/2016; 0334/2016; 0366/2016; 0396/2016; 0428/2016; 0433/2016; 0449/2016; 0451/2016; 0452/2016; 0456/2016; 0460/2016; 0462/2016; 0463/2016; 0521/2016; 0568/2016; 0610/2016

A seguito della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 e sulla base delle informazioni a disposizione dei servizi della Commissione, le autorità italiane stanno attualmente valutando le misure da prendere in risposta alla sentenza. La Commissione seguirà la questione e potrà esaminare le misure che le autorità italiane adotteranno eventualmente alla luce di tale sentenza.

La Commissione si aspetta altresì che i due tribunali nazionali italiani che inizialmente avevano sottoposto la questione alla Corte di giustizia tengano pienamente conto dell'interpretazione data da quest'ultima nelle loro sentenze nazionali.

**8. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2018**

**Petizione n. 1517/2012 e altre petizioni correlate**

A seguito della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>1</sup> (CGUE) del 14 luglio 2016, le autorità italiane hanno presentato al parlamento nazionale un progetto di riforma che stabilisce alcuni principi per la riorganizzazione dell'attribuzione delle concessioni in questione. Tale disegno di legge, pur essendo stato adottato dalla Camera dei deputati, non è stato definitivamente approvato dal Senato prima dello scioglimento delle Camere in vista delle elezioni politiche del marzo 2018.

Al tempo stesso, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, si sta sviluppando una giurisprudenza nazionale sull'applicazione dei principi stabiliti dalla CGUE nelle controversie nazionali<sup>2</sup>.

La Commissione osserva che gli Stati membri sono tenuti a seguire l'interpretazione fornita

---

<sup>1</sup> Corte di giustizia, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa et al.*

<sup>2</sup> Cfr. ad esempio il TAR Lombardia, Sez. I 959/17, nonché la decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 873/18.

dalla Corte di giustizia nella pronuncia pregiudiziale e che i giudici nazionali la devono applicare direttamente non solo al caso in questione, ma anche a tutti i casi che sono sostanzialmente identici<sup>1</sup> o sollevano il medesimo problema giuridico<sup>2</sup>, quale fonte di diritto valida erga omnes.

Al tempo stesso, la Commissione deplora la mancanza di un quadro giuridico nazionale chiaro e completo che attui le norme sancite dal trattato e dalla direttiva Servizi in materia di accesso a risorse limitate, trasparenza, obiettività e non discriminazione.

### Conclusioni

La Commissione sottolinea la necessità di un quadro giuridico nazionale chiaro e completo che sia in linea con l'interpretazione e la sentenza della CGUE di cui sopra. Ciò è effettivamente necessario per garantire la trasparenza delle condizioni e delle norme di accesso sancite dalla direttiva Servizi e dal trattato, oltre che per ridurre le controversie e offrire una maggiore certezza giuridica per gli operatori esistenti, fornendo nel contempo alla pubblica amministrazione migliori strumenti di vigilanza in caso di situazioni illegali e assicurando ai nuovi imprenditori la possibilità di entrare nel mercato.

La Commissione terrà informato il Parlamento in merito agli sviluppi del caso.

## **9. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 marzo 2021**

### **Petizione n. 1517/2012 e altre petizioni correlate, nonché nuova petizione n. 0047/2019**

#### Osservazioni della Commissione

In una sentenza pronunciata il 14 luglio 2016 (C-458/14 e C-67/15), la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha confermato la posizione della Commissione secondo la quale le "concessioni balneari" in Italia possono essere qualificate come autorizzazioni ai sensi della direttiva 2006/123<sup>3</sup>, in quanto comportano un'autorizzazione a esercitare un'attività economica in un'area demaniale. Di conseguenza, tali concessioni rientrano nell'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, tra cui l'articolo 12 di tale direttiva e l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La CGUE ha anche ritenuto che la legislazione e le prassi allora in vigore in Italia, che consentivano la proroga automatica delle concessioni demaniali in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, erano incompatibili con la direttiva 2006/123/CE e con il TFUE.

La Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, come nel caso delle concessioni balneari, tali autorizzazioni sono concesse per un periodo limitato e mediante una procedura aperta basata su criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori. Inoltre, l'articolo 49 TFUE prevede che,

---

<sup>1</sup> Causa C-28-30/62, Da Costa en Schaake.

<sup>2</sup> Causa C-283/81, CILFIT, punto 14.

<sup>3</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.



nell'assegnazione di risorse pubbliche, gli Stati membri rispettino il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Tali norme forniscono un quadro per la parità di trattamento dei fornitori di servizi, promuovono l'innovazione e la concorrenza leale e proteggono dal rischio di monopolizzazione delle risorse pubbliche, a beneficio dei consumatori e delle imprese. È quindi nell'interesse dei cittadini, delle comunità locali e dello stesso settore turistico che la legislazione italiana si conformi alle norme europee.

In violazione di tali norme e della suddetta sentenza, nel dicembre 2018 il legislatore italiano ha adottato la legge n. 145/2018, prorogando ulteriormente le concessioni esistenti fino alla fine del 2033. Inoltre, nel maggio 2020 è stato adottato il decreto legge n. 34/2020. Esso contiene una disposizione che vieta alle autorità locali di avviare o portare avanti procedure di selezione pubbliche per l'assegnazione di concessioni che sarebbero altrimenti scadute, confermando la proroga fino al 2033 di tutte le concessioni balneari esistenti.

La Commissione si rammarica che l'attuale quadro italiano violi il diritto dell'UE e contraddica nel merito la sentenza della CGUE di cui sopra; così facendo, compromette anche la certezza del diritto a danno di tutti gli operatori in Italia, compresi gli attuali concessionari, che non possono contare sulla validità delle loro concessioni, in quanto possono essere impugnate dinanzi ai tribunali italiani e annullate. Inoltre, le norme italiane scoraggiano gli investimenti, la modernizzazione e la concorrenza in un settore chiave dell'economia italiana già duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, causando nel contempo una perdita di entrate potenzialmente significativa per le autorità italiane.

### Conclusioni

È per tali ragioni che il 3 dicembre 2020 la Commissione ha deciso di inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora. Nel suo ruolo di custode dei trattati, la Commissione mira a garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE in questo settore.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni per quanto riguarda gli sviluppi della questione.